## LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011, n. 56

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

## **SOMMARIO**

## **PREAMBOLO**

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2011

Art. 2 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2011

Art. 3 - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 11/2011

# **PREAMBOLO**

## Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ed in particolare l'articolo 12, comma 10;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19 ottobre 2011;

## Considerato quanto segue:

- 1. L'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della 1.r. 11/2011 ha portato ad evidenziare la necessità di modificare ed integrare alcune parti della legge;
- 2. La sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2011 ha la finalità di chiarire che i divieti della tabella di cui all'allegato A non si applicano alle aree industriali e per servizi. Viene inoltre sostituita la dizione "di recente formazione" che ha sollevato alcuni problemi interpretativi. Conseguentemente viene chiarito che l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra non è consentita nei centri storici e nelle aree storiche assimilate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ai sensi dell'articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa l.r. 1/2005;
- 3. La sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2011 ha altresì l'esigenza di considerare le fattispecie delle casse di espansione come aree ove gli impianti fotovoltaici possono essere ammessi;
- 4. La modifica dell'articolo 6, comma 1, della 1.r. 11/2011 ha la finalità di correggere un refuso, in quanto il divieto di cumulo impianti si applica solo agli impianti a terra, come già indicato nel preambolo della stessa 1.r. 11/2011, nonché quella di prevedere una distanza minima di cento metri tra gli impianti di potenza inferiore a 200 kilowatt (kW), ad esclusione degli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa 1.r. 11/2011;

- 5. La modifica dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 11/2011 specifica opportunamente che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, non si applicano agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree di cui all'articolo 5 della stessa l.r. 11/2011;
- 6. L'allegato A della l.r. 11/2011 viene sostituito dall'allegato A della presente legge che contiene le seguenti modifiche:
- a) Nelle eccezioni alla non idoneità delle aree di cui alla tabella 1 dell'allegato A, si definiscono con più precisione le cave e i siti minerari dismessi, aggiungendo le aree di discarica mineraria:
- b) l'intestazione dell'ultima colonna della tabella 1 viene modificata in quanto le zone F) e I) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legga 6 luglio 2002, n. 137), ex legge Galasso, trovano specifica disciplina in altre parti della stessa tabella;
- c) la colonna "Aree e immobili vincolati ex art. 136 del d.lgs. 42/2004" della tabella 1 viene modificata al fine di permettere l'installazione di impianti di potenza superiore a 200 kW in aree degradate;
- d) viene altresì modificata la colonna della tabella 1 dedicata ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, eliminando gli asterischi per impianti di potenza compresa tra i 20 ed i 200 kW.

Approva la presente legge

# Art. 1

Sostituzione dell'articolo 5 della 1.r. 11/2011

1. L'articolo 5 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Aree urbanizzate e casse di espansione

- 1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della l.r. 1/2005, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai sensi dell'articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa l.r. 1/2005.
- 2. Gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque,

fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causati agli impianti medesimi a causa dell'esercizio della cassa di espansione.".

# Art. 2 Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2011

- 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2011 dopo le parole: "di più impianti fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "a terra"; dopo le parole: "duecento metri" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "per gli impianti di potenza superiore a 200 kW nonché per gli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'articolo 7, comma 1. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di cento metri."
- 2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2011 sono aggiunte, in fine, le parole: ", agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree di cui all'articolo 5.".

#### Art. 3

Sostituzione dell'allegato A della l.r. 11/2011

1. L'allegato A della l.r. 11/20011 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

**ROSSI** 

Firenze, 4 novembre 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.10.2011.

## ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 14 ottobre 2011, n. 110

**Proponenti:** 

Consiglieri Bini, Ceccarelli, Rossetti

Assegnata alle 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup> Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 21 ottobre 2011

**Approvata** in data 26 ottobre 2011

Divenuta legge regionale 39/2011 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

# ALLEGATO A (articolo 4)

ZONE VINCOLATE EX ART. 142 D.LGS 2(J.M. (EV. GALASSO); LETTERE A.), B.), C.), D), E), G), H), L), M)		(*)  (**)  (***)  (***)  MOTIVAZIONI: LE CATEGORIE  DI BRNI INDIVUDUATE  RAPRESENTANO EMERGENZE  AMBIENTAL IE  PARSAGGISTICHEN  PARTEMBENTO DEL  PRIN DEL MANTEMBENTO DEL  PRESIDIO DEL TERRITORIO IN  QUALITÀ DI ATTIVITÀ  CONNESSA ALA CRECOL TURA  EN BELLE AREE  EN ELLE AREE  CARATTERIZATE DA  DEGRADO ED URBANIZATE,  SONO AMMISSIBILI GII  IMPIANTI PREVISTI NELLA  PRESENTE FASCIA.	NON IDONEE  MOTIVAZION: E CATEGORIE DI BERI INDIVIDIATE AMBIENTALI E PARSAGGINICHE DI PARSAGGINICHE DI PARSAGGINICHE DI PARSAGGINICHE DI PARTICOLARE RILEVARZA, L'INSERMENTO DI ALI IMPANTI RISCIILA DI PARSAGGINICI O ABBIENTALE E PERCETTIVA DELLE CATEGORIE DI BENI INDIVIDIATE
ARE D.O.P (D.O.C. E D.O.C.G.) E AREF I.G.P.		(*)  (**)  (**)  (***)  (***)  MOTIVAZION: TALI AMBITI RAPPERSENTANO SISTEMI ECOLOGIOO-AMBIENTALI SENSIBILI OVE TALI SINTEMI LOVE TALI SINTEMI LA L'EQUILIBRO COMPROMETTE RE L'A MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO NO QUALITÀ DI ALLA CRECOL TIRE E NELLE ALLA CRECOL TIRE E NELLE ALLA CRECOL TIRE E DEL SONO AMMISSIBILI GLI MINIMATI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA.	NON IDONEE  (**)  MOTIVAZIONE, TALI ANBITI RAPRESENTANO SISTEMI ECOLOGONO-AMBIENTALI SENSBILLOVE TALI INTERVENTI RECHIANO DI COMPROMETERRE LA MANTENINE O BEL PRESIDIO ECO-SISTEMICO DEL PRESIDIO BEL TERRITORIO DI ATTIVITÀ CONNESA ALL'ARRICOLITRA E NELL ARE CARATTERIZZATE DA BEGRADA, CONNESA ALL'ARRICOLITRA E NELL ARRICOLITRA E NELL RREGORIO DEL TRERITORIO DEL TRESIDIO BETTARIO SONO AMMISSBILLI GLI IMPIANTI PREVISTI DEL RESENTE FASCIA.
ZONE UMIDE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI RAMSAR	NON IDONEE MOTIVAZION: TALI AMBITI RAPPRESENTANO SISTEMI ECOLOGICO-AMBIENTALI SENSBELLO VE TALI FUNTEN VEHT IN ESCILLANO DI COMPROMETTERNE LA FUNZIONALITÀ E L'EQUILIBRIO ECO-SISTEMICO		
AREE NATURALI PROTETTE (NAZIONALI, REGIONALI, LOCALI), SIR, SICE ZPS		(*)  (**)  (**)  (***)	NON IDONEE (*) (**) (***) MOTIVAZIONI: VEDI SOPKA
EMERGENZE CULTURALIE ZONE CONTIGUE A PARCHI ARCHEOLOGICI E CULTURALI	NON IDONEE  (*)  MOTHAZONI: TRATTA'SI DEI  MOTHAZONI: TRATTA'SI DEI  PRACHE ID EINELVANTE VALORE  CULTURALE DE AMBIENTALE  SPECIFICATAMBNTE  SPECIFICATAMBNTE  SPECIFICATAMBNTE  SPECIFICATAMBNTE  SPECIFICATAMBNTE  SPECIFICATAMBNTE  SPECIFICATAMBNTE  SPECIFICATAMBNTE  CORINA, PARCO  CORINA, PARCO  CORINA, PARCO  GROSSETANE, PARCO  MEROSTOTTE A E  SALVAGATARATI DI  TERRA DI MOTHATI DI  TERRA DI	NONIDONEE  (*)  MOTIVAZIONI: VEDI SOPRA	NON IDONEE (*) (**) MOTIVAZIONI: VEDI SOPRA
ZONE ALL'INTERNO DI CONI VISIVI E PANORAMICI LA CLI IMMAGINE È STORCIZZATA, AREA GARCOLE DI PARTICOLARE PREGIO PAESA GGISTICO E CULTURALE DEFINITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1		(*)  (**)  (**)  (***)  (***)  MOTIVAZIONE; IN RELAZIONE ALLA  LE 1/2005 ARI; 44 (PIT), ARI; 51  (PTC) ED ARI; 53 (P.S.) 5000  EN STATIONE ALLA  (PTC) ED ARI; 54 (PT), ARI; 51  (PTC) ED ARI; 54 (PT), ARI; 54  (PTC) ED ARI; 54 (PT), ARI; 54  (PTC) ED ARI; 54  (PT	NON IDONE  MOTIVAZIONI: L'INSERIMENTO DI  MORANTI DI CONSERIENTI  DIMENSIONE RISCHIA DI  COMPROMETITRE LA PERCEZIONE  VISIVA D'INSIEME DELLE AREE  TUTELATE
AREE E IMMOBILI VINCOLATI EX ART. 136 DEL DLIGS 42/04 (EX LEGE 1497)	(**)  (**)  (**)  MOTIVAZION; TRATTASI DI AREE  VINCOLATE PER DECRETO CHE  RAPRESENTAVANO  BELL ACCEZDORO ENGRARA  DEL 1939 RILETARESSE  MATURALI" CHE NO GENERALE  DEVONO ESSERE TUTELATE  DEVONO ESSERE TUTELATE  DINBANATI DI LIMITATE  DIMRANTI DI LIMITATE  LOCALIZZATI, PUÒ RITENESI  MANNISHLE, TINN DEL  MANNISHLE TRIN DEL  MANNISHLE TRIN DEL  MANNISHLE TRIN DEL  MANNISHLE TRIN DEL  ATTATTA CONNESSA  ALTERRITORO IN QUALITÀ DI  ATTATTA CONNESSA  ALTERRITORO IN QUALITÀ DI  ATTATTA CONNESSA  ALTERRITORO LIURA, NELLE AREE  CARATTERIZZATE DA DEGRADO  RELLE AREE URBANIZZATE	NON IDONEE (**)  (**)  MOTIVAZIONI: VEDI SOPRA	NON DONEE  (**)  MOTIVAZION: L'INSERIMENTO DI MANANTI DI CONSISTENTI DIMENSIONI RISCHIA DI COMPROMETTERE LA PERCEZIONE VISIVA INTEGRALE DELLE AREE TUTELATE
AREE BENI IMMOBILI DI NOTEVOLE INTERESSE CULTURALE COME INDIVIDIATI AI SENSI DEGLEX ARTT. 10 E II DEL D.LGS 42/04	NON IDON EE MOTATON EE EN TATON E		
SITI INSERTINELLA LETA DEL PATRIMONIO MONDIALE DEL L'UNESCO (TRATASI DEI SITI RELATIVI A P.ZA DEL DUONO DI PIRA, CERTRI STORCIO DI PIRACE, SAN. GIMIGINANO, SIENA E PIENZA, LA VAL D'ORCIA)	NON DONEI (**) (**) (***	MOTIVAZONE: L'INSERNEND DI MIPANTI FOTOVOLTACI COMPROMETTE SIA A VISBILITÀ CHE L'INTEGRITÀ STORICO- PAESAGGISTICA DEI SITI.	NON IDONEE MOTIVAZIONI: L'INSERIMENTO DI MIPIATTI DI CONSISTENTI DIMENSIONI COMPROMETTE LA PERCEZIONE VISIVA DI NISTEME DELLE AREE TUTELATE
TECNOLOGIE: POTENZA E DIMENSIONE	MPANTO CON PUTENZA SUPRIOREA 5 KW ED INFERIORE 00 UGUALE A 20 KW	MPRANTO CON POTENZA SUPEROGE A 20 KW ED INFERORE OD UGUALE A 200 KW	IMPANTO CON POTEKZA SUPERIORE A 200 K.W.

## 2. ECCEZIONI ALLA NON IDONEITÀ DELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 1

(\*) aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico.

## (\*\*) aree degradate.

Per aree degradate si intende:

- le cave dismesse e non ripristinate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico territoriale, le aree individuate dalla vigente pianificazione in materia di attività estrattive e non ancora ripristinate, con l'esclusione di quelle aree e siti riconosciuti di valore storico-culturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72) e dalla sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32);
- b) aree ove è stata condotta l'attività di discarica ovvero aree ove è stata condotta l'attività di deposito di materiali inerti, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra;
- c) i siti minerari dismessi inseriti nel piano regionale e nei piani provinciali di bonifica nonché compresi e disciplinati negli atti di pianificazione territoriale di enti preposti alla tutela ambientale approvati dalla Regione, e le aree di discarica mineraria.
  - (\*\*\*) attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009, paragrafo 4, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW.

L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.